

## **Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco dei fornitori della Banca d'Italia**

### **Art. 1 – Istituzione dell'elenco dei fornitori e ambito di applicazione.**

1. È istituito l'elenco dei fornitori di lavori, forniture e servizi della Banca d'Italia.
2. L'elenco è costituito e utilizzato nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo “Codice”), delle Linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia di contratti pubblici nonché dei provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nella medesima materia.
3. Il presente regolamento disciplina la formazione, l'aggiornamento e, in generale, la gestione dell'elenco nonché l'utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici iscritti.
4. L'elenco ha lo scopo di selezionare gli operatori da invitare alle procedure di affidamento sulla base di criteri di selezione certi ed idonei a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì la rotazione degli operatori.
5. L'elenco dei fornitori sarà utilizzato per la selezione degli operatori economici da invitare alle seguenti tipologie di procedure aventi a oggetto lavori, forniture o servizi:
  - procedure di affidamento relative a servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del Codice;
  - procedure di affidamento relative a lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice;
  - procedure relative ai servizi di cui all'allegato IX al Codice, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d), del Codice;
  - procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara;
  - per le procedure di affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro, ai sensi dell'art. 157, comma 2, del Codice;
  - qualsiasi altra procedura per la quale la disciplina vigente al momento dell'avvio della medesima consente lo svolgimento mediante invito agli operatori economici.
6. I citati importi si intendono automaticamente aggiornati in caso di variazione delle soglie previste e sostituiti dagli importi indicati nelle corrispondenti norme di riferimento.
7. È fatta salva la facoltà della Banca di non far ricorso all'elenco dei fornitori per la scelta degli operatori economici da invitare alle citate procedure qualora:
  - a) il numero di operatori iscritti nell'elenco, nell'ambito della categoria merceologica a cui attiene l'appalto da affidare, sia inferiore al numero minimo di operatori da invitare alla procedura richiesto dalla disciplina in materia di contratti pubblici;
  - b) sia opportuno assicurare un più ampio confronto concorrenziale nell'ambito della procedura;
  - c) nessuno degli operatori economici iscritti sia idoneo allo svolgimento delle prestazioni in considerazione della particolarità delle stesse o dell'esistenza di ragioni tecniche o attinenti alla tutela di diritti esclusivi;

- d) la Banca decida di far ricorso al mercato elettronico della PA oppure ad altri canali di approvvigionamento;
- e) in tutti gli altri casi in cui la Banca ritenga di provvedere alla individuazione degli operatori da invitare mediante indagini di mercato svolte ai sensi del Codice.
8. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), la Banca procederà all'invito degli operatori economici iscritti nell'elenco, selezionati secondo i criteri indicati nel presente regolamento, e di ulteriori operatori individuati a seguito di indagini di mercato. Nel caso di cui alla precedente lettera c), la Banca procederà all'invito di operatori economici idonei individuati a seguito di indagini di mercato.
9. Dall'iscrizione nell'elenco dei fornitori non deriva per gli operatori economici alcun diritto o legittima aspettativa in ordine all'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori né all'invito alle procedure di selezione per le quali si faccia ricorso all'elenco dei fornitori. L'iscrizione non costituisce titolo di preferenza ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alle procedure per le quali non si faccia ricorso all'elenco dei fornitori.
10. La Banca si riserva la facoltà di procedere all'abrogazione del presente regolamento nonché alla cancellazione dell'elenco e dei dati relativi agli operatori in esso riportati ovvero di interrompere in ogni momento l'utilizzo dell'elenco stesso.
11. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori è gratuita. L'elenco è sempre aperto alle iscrizioni degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
12. L'elenco dei fornitori può costituire altresì uno strumento di consultazione ai fini dello svolgimento di indagini e ricerche di mercato.

## **Art. 2 – Articolazione dell'elenco dei fornitori.**

1. L'elenco, unico per tutto il territorio nazionale, è articolato in tre sezioni: a) lavori; b) forniture; c) servizi. Tali sezioni sono articolate in settori e categorie merceologiche, secondo quanto riportato nell'“Elenco fornitori - Categorie merceologiche” disponibile sul sito internet della Banca.
2. L'iscrizione all'elenco è riferita alle singole categorie merceologiche e non si estende automaticamente alle categorie comprese nel medesimo settore merceologico né nella medesima sezione.
3. La Banca si riserva in ogni momento la modifica dell'articolazione dell'elenco, l'introduzione e la soppressione di sezioni, settori e categorie. In tal caso verrà data comunicazione al mercato e agli operatori economici con le modalità indicate all'art. 15. Gli operatori economici iscritti dovranno provvedere alle formalità richieste nella comunicazione ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

## **Art. 3 – Soggetti ammessi all'iscrizione nell'elenco dei fornitori.**

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, qualora in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo, i soggetti di seguito indicati:
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

i) gli altri operatori economici ammessi a partecipare, ai sensi del Codice, alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1.

2. Sono inoltre ammessi all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo seguente, i prestatori di servizi di ingegneria e architettura di seguito indicati:

a) i professionisti singoli, o associati;

b) le società tra professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lettera b) del Codice;

c) le società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lettera c) del Codice;

d) i consorzi e i GEIE tra i predetti soggetti;

e) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice;

f) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all'art. 46, comma 1, lett. d), del Codice.

3. Gli iscritti all'elenco dei fornitori potranno in ogni caso partecipare alle procedure di selezione alle quali sono invitati utilizzando gli istituti di partecipazione collettiva previsti dal Codice e alle condizioni ivi indicate.

#### **Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei fornitori.**

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'elenco dei fornitori gli operatori economici che, ai sensi del Codice, dispongono dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento e per la stipula di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori gli operatori economici dovranno:

- non trovarsi in alcuna delle circostanze che, ai sensi dell'art. 80 del Codice, determinano l'esclusione del concorrente dalla partecipazione a una procedura d'appalto o di concessione (nel prosieguo "**requisiti generali**");

- essere iscritti nel Registro Unico delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione ovvero nei registri/albi dei competenti ordini professionali qualora le prestazioni relative alla categoria merceologica per cui viene richiesta l'iscrizione siano riservate a una determinata professione (nel prosieguo "**requisiti di idoneità professionale**").

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, gli operatori economici dovranno indicare, ove posseduti e ove richiesti dalla specifica domanda di iscrizione relativa alla sezione/settore/categoria merceologica, i seguenti requisiti speciali:

a) il fatturato globale, realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi antecedenti alla data della richiesta di iscrizione, per i quali sia scaduto il termine per l'approvazione del bilancio;

- b) il fatturato specifico riferito alla categoria merceologica per la quale richiede l'iscrizione e realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi antecedenti alla data della richiesta di iscrizione, per i quali sia scaduto il termine per l'approvazione del bilancio;
- c) il possesso del certificato rilasciato da una società organismo di attestazione (SOA) in corso di validità, relativo alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione, con specificazione della relativa classifica;
- d) il possesso di certificazioni, in corso di validità, rilasciate da organismi accreditati;
- e) eventuali ulteriori informazioni richieste dalla domanda di iscrizione (ad esempio organico medio, struttura organizzativa, etc.).

4. Ciascun operatore economico dovrà attestare il possesso di tali requisiti mediante la produzione di una autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 recante le informazioni previste dai modelli predisposti dalla Banca. Per gli operatori diversi dalle persone fisiche l'autodichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona munita di idonei poteri di firma, da comprovare mediante documentazione attestante detti poteri.

5. Il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione dovrà permanere per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori; qualunque evento che incida sul possesso dei predetti requisiti dovrà essere comunicato alla Banca ai sensi dell'art. 10.

6. In relazione a ciascuna categoria merceologica per la quale richiede l'iscrizione, il fornitore dovrà indicare altresì la relativa fascia di importo di interesse; tale indicazione verrà utilizzata ai fini dell'individuazione degli operatori da invitare alle singole procedure di affidamento.

#### **Art. 5 - Gestione dell'elenco.**

- 1. L'elenco dei fornitori sarà gestito mediante il Portale gare telematiche della Banca d'Italia (<https://gareappalti.bancaditalia.it>, nel prosieguo "Portale").
- 2. Le procedure di affidamento indette con l'utilizzo dell'elenco fornitori saranno svolte in via telematica mediante il Portale.

#### **Art. 6 – Domanda di iscrizione.**

- 1. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori avviene su domanda degli operatori economici interessati.
- 2. Ai fini dell'iscrizione gli operatori economici dovranno presentare la domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori in relazione a una o più sezioni, settori e categorie merceologiche, utilizzando i modelli predisposti dalla Banca e disponibili sul Portale.
- 3. È vietata la contestuale iscrizione di un operatore economico per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e quale componente di consorzi, GEIE e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete.
- 4. È vietata la contestuale iscrizione di un operatore economico per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi, GEIE e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete.
- 5. Al momento della presentazione della domanda i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. da b) a g), devono essere già costituiti.

#### **Art. 7 - Procedura di iscrizione.**

- 1. Le domande di iscrizione nell'elenco dei fornitori sono sottoposte a un esame preliminare al fine di verificarne la regolarità e completezza; qualora la domanda di iscrizione risulti irregolare o

incompleta potrà essere richiesta all'operatore economico la regolarizzazione della stessa o la produzione di chiarimenti e/o integrazioni. Sono fatte salve le verifiche di cui all'art. 11.

2. Dopo la verifica della completezza e della regolarità delle domande di iscrizione, il Capo del Servizio Appalti dispone l'iscrizione nell'elenco, ove ne sussistano i presupposti.

3. Il termine di conclusione del procedimento di iscrizione all'Elenco è di 40 giorni e decorre dalla presentazione della domanda ai sensi del precedente art. 6. La richiesta di regolarizzazione della domanda ovvero di chiarimenti e/o integrazioni sospende il termine di cui al periodo precedente.

4. Gli operatori economici sono iscritti nell'elenco dei fornitori nelle sezioni, settori e categorie merceologiche indicate nella domanda di iscrizione. La Banca comunica tempestivamente l'esito dell'istruttoria sulla domanda di iscrizione; in caso di esito negativo verranno comunicati anche i motivi ostativi all'accoglimento della domanda stessa.

#### **Art. 8 – Estensione dell'iscrizione.**

1. L'operatore economico iscritto può chiedere, successivamente all'iscrizione, l'estensione dell'iscrizione ad altre sezioni, settori, categorie merceologiche dell'elenco per i quali possieda i requisiti.

2. A tal fine l'operatore economico dovrà presentare apposita richiesta contenente l'indicazione delle ulteriori categorie merceologiche per le quali si chiede l'estensione, accompagnata dall'autodichiarazione di cui all'art. 4, ove siano richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli già attestati.

3. La Banca procederà alle verifiche di cui all'art. 7.

#### **Art. 9 – Durata dell'iscrizione e rinnovo.**

1. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, singolarmente per ogni sezione, settore e categoria merceologica, è valida per **ventiquattro mesi**, decorrenti dalla data dell'iscrizione comunicata all'operatore dalla Banca all'esito della procedura di iscrizione di cui agli articoli precedenti.

2. Al fine di assicurare la continuità delle iscrizioni in scadenza, l'operatore economico, almeno quaranta giorni prima della scadenza, ne chiede il rinnovo, dichiarando la permanenza dei requisiti di iscrizione e indicando altresì le sezioni, i settori e le categorie merceologiche per le quali si intende rinnovare l'iscrizione. In tal caso, l'iscrizione si intenderà prorogata fino all'esito dell'istruttoria sulla domanda medesima.

3. Se la domanda di rinnovo è presentata oltre il termine di cui al precedente comma 2 e comunque prima del termine di scadenza dell'iscrizione stessa, allo scadere del termine di validità dell'iscrizione la stessa viene sospesa fino all'esito dell'istruttoria sulla domanda, che comunque completata nel termine indicato all'art. 7, comma 3.

4. L'operatore economico, che alla scadenza del termine di validità di ventiquattro mesi di cui al comma 1 non abbia presentato domanda di rinnovo, verrà cancellato d'ufficio dall'elenco dei fornitori per le sezioni, i settori e le categorie merceologiche in scadenza. Il medesimo operatore economico potrà comunque chiedere una nuova iscrizione presentando domanda ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

5. Al rinnovo dell'iscrizione si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

#### **Art. 10 – Aggiornamento dell'iscrizione.**

1. Gli operatori economici iscritti sono tenuti ad assicurare, anche a richiesta, il costante aggiornamento dei dati forniti e a comunicare ogni modifica di tali dati entro dieci giorni dalla stessa, attestando in ogni caso la permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, anche in relazione alla specifica sezione, settore, categoria merceologica. Il mancato adempimento comporta quanto previsto dall'art. 12.
2. Gli operatori economici iscritti sono altresì tenuti a comunicare ogni circostanza che possa determinare la perdita dei requisiti generali e di idoneità professionale comunicati all'atto dell'iscrizione o del rinnovo, entro dieci giorni dal verificarsi della stessa. Il mancato adempimento comporta quanto previsto dall'art. 12.
3. Qualora all'operatore economico iscritto subentri altro operatore a seguito di fusione, scissione, cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda, il subentrante dovrà presentare richiesta di nuova iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 6. La Banca d'Italia si riserva, altresì, il diritto di richiedere all'operatore economico una nuova iscrizione in tutte le ulteriori ipotesi di modifica soggettiva.

#### **Art. 11 – Verifiche sul possesso dei requisiti.**

1. La Banca d'Italia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori o del mantenimento della stessa:
  - procederà al controllo sul possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale dichiarati al momento dell'iscrizione, del suo rinnovo, estensione o trasferimento della stessa, con riferimento a un campione di operatori iscritti, individuati mediante un meccanismo casuale;
  - terrà conto della verifica del possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale in capo all'operatore economico iscritto all'elenco effettuata in occasione dell'aggiudicazione delle singole procedure.
2. Resta ferma la facoltà di procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale risultanti dalle dichiarazioni rese dagli operatori economici.
3. La Banca, nel corso del procedimento di iscrizione e per tutta la durata dell'iscrizione stessa, si riserva di richiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, fino all'avvio della Banca dati nazionale degli operatori economici.
4. Nel caso in cui dai controlli effettuati l'operatore economico non risulti in possesso dei requisiti dichiarati (falsa dichiarazione) si provvederà alla cancellazione dall'elenco dei fornitori e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

#### **Art. 12 – Cause di sospensione e di cancellazione.**

1. La Banca si riserva la facoltà di sospendere l'iscrizione degli operatori economici nei seguenti casi:
  - in caso di mancata presentazione, nel termine di dieci giorni dalla richiesta della Banca, della documentazione per la verifica del possesso dei requisiti;
  - in caso di mancata comunicazione, nel termine di dieci giorni, della modifica dei dati forniti ovvero delle circostanze che possano determinare la perdita dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale.
2. La sospensione avrà una durata massima di sessanta giorni, decorsi i quali la Banca provvederà alla cancellazione dell'operatore economico dall'elenco dei fornitori. L'operatore economico sospeso non potrà essere invitato ad alcuna procedura secondo quanto indicato al successivo art. 13.

3. La Banca procede alla **cancellazione** degli operatori economici dall'elenco dei fornitori nei seguenti casi:
- a. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico;
  - b. cessazione di attività, cancellazione dal registro delle imprese o da albi professionali;
  - c. mancanza o perdita dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale;
  - d. mancata e immotivata presentazione di offerte a seguito di invito a una procedura di cui all'art. 1 per almeno tre volte, anche non consecutive, nel corso di un biennio di iscrizione;
  - e. non veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 11;
  - f. superamento della durata massima di sessanta giorni prevista per la sospensione dell'iscrizione.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, l'operatore economico cancellato dall'elenco dei fornitori potrà presentare una nuova domanda di iscrizione:
- a. sin dal giorno successivo alla data del provvedimento di cancellazione, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del precedente comma 3;
  - b. trascorsi dodici mesi dalla data del provvedimento di cancellazione, nei casi previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma 3.
5. La sospensione o la cancellazione dall'elenco previste dal presente articolo verranno disposte, previo contraddittorio con l'operatore economico, con provvedimento motivato e comunicato all'operatore economico.
6. Restano salvi i casi di sospensione e cancellazione previsti dall'art. 9.

### **Art. 13 – Selezione degli operatori economici iscritti da invitare alle procedure di affidamento**

1. Il numero degli operatori da invitare alle procedure di cui all'art. 1 è definito nel rispetto dell'art. 36 del Codice e tenendo conto delle esigenze connesse con la specifica procedura da avviare.
2. Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, gli operatori economici da invitare saranno individuati, eventualmente tramite sorteggio, tra quelli iscritti nell'elenco dei fornitori e non sospesi, in modo da assicurare la coerenza tra le caratteristiche dell'appalto e le capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali degli operatori.
3. Le operazioni di individuazione degli operatori da invitare alle procedure avverranno con l'ausilio di specifiche funzionalità del Portale e sulla base delle informazioni fornite dagli operatori economici al momento dell'iscrizione al Portale.
4. Resta ferma la facoltà della Banca di selezionare, ai fini della partecipazione alle singole procedure di affidamento, operatori economici sulla base di un fatturato specifico minimo. Il requisito in questione sarà fissato in misura non superiore a 1,5 volte il valore massimo dell'appalto.
5. Resta ferma la facoltà della Banca di richiedere ulteriori requisiti speciali per la partecipazione alle singole procedure di affidamento in relazione all'oggetto del contratto.

### **Art. 14 – Comunicazioni**

1. La presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori nonché le comunicazioni inerenti all'iscrizione, sospensione e cancellazione dall'elenco avvengono mediante il Portale.

2. Ai fini della presentazione della domanda e dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, gli operatori economici dovranno registrarsi al Portale, prendendo visione delle "Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d'Italia", scaricando, compilando e sottoscrivendo digitalmente i moduli di accettazione delle condizioni di utilizzo del Portale.

#### **Art. 15 – Pubblicazione degli avvisi relativi all'albo.**

1. Ai fini della costituzione dell'Elenco dei fornitori, verrà pubblicato un avviso sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), dandone altresì idonea pubblicità nelle modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato sul citato sito unitamente alla modulistica utile all'iscrizione.
3. Eventuali modifiche al presente regolamento verranno rese note agli operatori economici, anche iscritti nell'elenco, mediante pubblicazione di uno specifico avviso sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it). Non sono previste comunicazioni individuali.

#### **Art. 16 – Responsabile del procedimento.**

1. Per le attività legate alla formazione dell'elenco dei fornitori, il Responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Appalti, salvo delega.

#### **Art. 17 – Foro competente.**

1. Il foro competente per le controversie relative alla applicazione del presente Regolamento e all'iscrizione e permanenza nell'elenco dei fornitori è il foro di Roma.

#### **Art. 18 – Trattamento dei dati personali.**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la Banca d'Italia effettua il trattamento dei dati personali forniti esclusivamente per le finalità connesse con le attività disciplinate dal presente Regolamento.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di iscrizione nell'elenco. I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Le informazioni possono essere conservate anche su supporto cartaceo.
3. I dati non saranno diffusi all'esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento ovvero, limitatamente alle comunicazioni fatte a soggetti pubblici non economici, quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento – di seguito indicato – e gli incaricati degli adempimenti connessi alle attività di spesa.
4. I soggetti interessati possono esercitare nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, Via Nazionale n. 91, 00184 Roma) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Appalti) il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità e le modalità del trattamento, il diritto di fare aggiornare, rettificare o integrare i dati nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento.

## IL GOVERNATORE

firma 1